



Estratto del verbale della seduta del 1 settembre 2025

DELIBERAZIONE N. 158

Oggetto:

Ricorso per Cassazione avverso le sentenze della Corte d'Appello di Trento - procedimenti R.G. n. 193/2023, R.G. n. 194/2023, R.G. n. 7/2024, R.G. n. 5/2024, R.G. n. 76/2024, R.G. n. 43/2024 e R.G. n. 77/2024 - costituzione in giudizio e affidamento della rappresentanza e difesa della Regione.

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	presente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	presente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visti i ricorsi per cassazione, depositati dagli ex Consiglieri regionali avverso le seguenti sentenze della Corte di Appello di Trento, n. 53/2025 e n. 55/2025 depositate entrambe il 27 marzo 2025, n. 57/2025 depositata il 1 aprile 2025, n. 60/2025 e n. 64/2025 depositate entrambe il 2 aprile 2025, n. 71/2025 e n. 73/2025 depositate entrambe il 10 aprile 2025, e riferite ai procedimenti in materia di assegni vitalizi R.G. n. 193/2023, R.G. n. 194/2023, R.G. n. 7/2024, R.G. n. 5/2024, R.G. n. 76/2024, R.G. n. 43/2024, e R.G. n. 77/2024;

Dato atto che con provvedimento dell'Ufficio di Presidenza n. 54/2025 del 5 agosto 2025, il Consiglio regionale ha esposto puntuali motivazioni a sostegno della decisione di costituirsi nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione dagli ex Consiglieri regionali, avverso le citate sentenze della Corte di Appello di Trento favorevoli, peraltro, al Consiglio e alla Giunta regionale, ritenendo sussistenti rilevanti ragioni a tutela delle Amministrazioni, in considerazione della complessità della tematica oggetto di ricorso;

Considerato che, con il richiamato provvedimento n. 54/2025, è stato altresì conferito l'incarico di difesa e rappresentanza del Consiglio ai medesimi legali, ai quali è stato affidato, nei precedenti gradi di giudizio, il mandato difensivo del Consiglio e della Regione in virtù della comprovata esperienza e della specifica conoscenza della complessa materia;

Preso atto che il Consiglio, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti e al fine di assicurare continuità e coerenza all'attività difensiva, ha conferito ai legali individuati, e precisamente al Prof. Avv. Giandomenico Falcon del Foro di Padova, all'Avv. Christian Ferrazzi del Foro di Verona e all'Avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nei richiamati procedimenti;

Considerato che l'Amministrazione regionale condivide integralmente le motivazioni richiamate nel provvedimento consiliare n. 54/2025 e, in ragione della comunanza di interessi difensivi, ritiene opportuno conferire il mandato di rappresentanza dell'Ente ai legali già incaricati dal Consiglio, al fine di garantire un'efficace e coordinata tutela delle ragioni comuni;

Accertata la disponibilità di fondi sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso si rinvia a successivo provvedimento, in attesa della determinazione degli onorari dovuti ai patrocinatori, l'assunzione del relativo impegno di spesa compatibilmente con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 28 della LR 3/2009 e s.m.;

Letta la *“Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige”* n. 43 del 18.01.2016, il cui schema è stato approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 205 del 19.11.2015 per garantire la rappresentanza degli organi regionali nelle vertenze e un'adeguata distribuzione dei costi connessi alla difesa e rappresentanza degli stessi in giudizio;

Visto l'articolo 2 della Convenzione, che recita: *“Per tutti gli eventuali gradi di giudizio di qualsiasi giurisdizione e per le ulteriori nuove possibili azioni legali, promosse contro Regione, Presidente della Regione, Giunta regionale e contestualmente contro Consiglio regionale, Presidente del Consiglio e Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale per il medesimo oggetto di pretesa disapplicazione delle L.R. n. 4 e n. 5 dell'11 luglio 2014, il pagamento di onorari, diritti ed oneri di spesa dovuti ai patrocinatori a difesa del Consiglio regionale del Presidente e dell'Ufficio di Presidenza ed a difesa della Regione, del Presidente della Regione e della Giunta sarà effettuato ancora nella misura del 50% (cinquanta per cento) dal Consiglio regionale e del 50% (cinquanta*

per cento) dalla Giunta regionale”;

Visto l'articolo 6 della Convenzione, che recita: *“Il Consiglio regionale si obbliga ad effettuare i pagamenti delle spese di cui agli articoli precedenti. La Giunta regionale provvederà a rimborsare la quota a suo carico previa presentazione della relativa documentazione”;*

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione” e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118”;

Vista la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 “Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027”;

Vista la deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: “Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027”;

Vista la deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: “Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027”;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante *“Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige”* e s. m.;

Richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, avente ad oggetto: *“Determinazione delle competenze da riservare alla Giunta, alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli Uffici”;*

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di autorizzare, per le motivazioni e le finalità espresse in premessa, la costituzione della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol nel giudizio dinanzi alla Corte di Cassazione promosso da ex Consiglieri regionali avverso le sentenze della Corte d'Appello di Trento relative ai procedimenti R.G. n. 193/2023, R.G. n. 194/2023, R.G. n. 7/2024, R.G. n. 5/2024, R.G. n. 76/2024, R.G. n. 43/2024, e R.G. n. 77/2024;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione ai legali individuati dal Consiglio e precisamente al Prof. Avv. Giandomenico Falcon del Foro di Padova, all'Avv. Christian Ferrazzi del Foro di Verona e all'Avv. Andrea Manzi del Foro di Roma, con facoltà di agire anche disgiuntamente e di eleggere domicilio presso la sede istituzionale della Regione in via Gazzoletti n. 2 – Trento;
3. di autorizzare il Presidente della Regione o, in sua assenza o impedimento, il Vicepresidente sostituto del Presidente, a conferire ai suddetti avvocati il mandato e la procura occorrenti, conferendo loro ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;
4. di dare atto che il presente provvedimento non viene sottoposto al controllo di regolarità contabile, poiché non comporta l'assunzione di impegni di spesa, ai sensi dei commi 1 e 6

dell'articolo 34 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 e ss.mm.;

5. di demandare a successivo provvedimento della Dirigente preposta alla Segreteria generale l'assunzione del relativo impegno di spesa al capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario in corso, compatibilmente con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'articolo 28 della LR 3/2009 e s.m.;
6. di dare atto che, a norma dell'art. 6 della "Convenzione per la ripartizione delle spese legali riguardanti le controversie per la restituzione dei vitalizi da consiglieri ed ex consiglieri della Regione Trentino-Alto Adige" n. 43 del 18.01.2016, la Dirigente preposta alla Segreteria generale provvederà, con successivi atti, alla liquidazione in favore del Consiglio della quota di spesa di competenza, come previsto dall'art. 29 della L.R. 3/2009 e s.m.;
7. di dare altresì atto che, ai sensi dell'articolo 5, comma 6, della legge regionale 31 luglio 1993, n. 13 e ss.mm., contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
 - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104, recante "Codice del processo amministrativo";
 - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher
firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell
firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).